

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

46.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):		CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . .	4
Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (2529) . . . . .	3	CASINI CARLO . . . . .	4
VIOLANTE LUCIANO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 5	CIFARELLI MICHELE . . . . .	4
BOCHICCHIO SCHELOTTO GIOVANNA, <i>Relatore</i> . . . . .	3, 4	DE LUCA STEFANO . . . . .	4
		FELISETTI LUIGI DINO . . . . .	3
		MACIS FRANCESCO . . . . .	4
		ONORATO PIERLUIGI . . . . .	4
		<b>Votazione segreta:</b>	
		VIOLANTE LUCIANO, <i>Presidente</i> . . . . .	5

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,40.**

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2529).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 febbraio 1985.

Comunico ai colleghi che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Bochicchio Schelotto ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNA BOCHICCHIO SCHELOTTO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, nel luglio 1981 fu approvata la legge n. 406 che prevede pene severe nei confronti di chiunque produca abusivamente materiale fonografico; fin d'allora era noto che tale fenomeno riguardava anche le opere cinematografiche, ma a quel tempo sembrava di scarso rilievo e pertanto la legge n. 406 si limitò a prevedere soltanto l'aspetto relativo alle musicassette ed affini.

Non bisogna dimenticare, tra l'altro, che l'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che disciplina il diritto d'autore, tutela penalmente la proprietà dell'opera cinematografica solo nel caso di una sua proiezione in pubblico, non tenendo affatto in conto un recentissimo fenomeno quale quello della proiezione di film — che si possono acquistare per poche centinaia di migliaia di lire — in case private, in contemporanea alla loro proiezione nelle sale di prima visione.

Vi è inoltre da rilevare che la legge n. 406 del 1981 determina una grave disparità di trattamento tra i produttori abusivi di materiale fonografico e quelli di materiale cinematografico, non prevedendo per questi ultimi alcuna sanzione; bisogna tener conto anche del fatto che la riproduzione dei film è estremamente semplice e rapida facendo assumere in tal modo al mercato abusivo una dimensione assai preoccupante e pertanto, in attesa dell'approvazione di una più organica legislazione per il settore cinematografico con l'introduzione di più severi controlli, auspico una sollecita approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUIGI DINO FELISETTI. Signor presidente, sono d'accordo per una rapida approvazione del provvedimento, ricordando che già la legge n. 406 del 1981 prevedeva norme sanzionatorie per i produttori abusivi di materiale fonografico, materia che oggi viene ripresa per colpire coloro che duplicano e distribuiscono film già in proiezione nelle sale cinematografiche di prima visione delle città italiane.

Come ha ben ricordato il relatore, quest'ultimo fenomeno si è andato aggravando.

do per la estrema facilità — data dalle moderne tecnologie — di riprodurre materiale cinematografico in grande quantità.

A questo proposito ricordo che l'onorevole Bressani, allora sottosegretario di Stato per l'interno, fornì alla Commissione una dettagliata relazione in materia, con la quale si auspicava l'approvazione di sanzioni anche nei confronti di produttori abusivi di materiale cinematografico, norme oggi contenute nel disegno di legge n. 2529.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista al disegno di legge n. 2529, avvertendo che personalmente sono sempre molto timoroso rispetto ad interventi legislativi nel campo penale limitati e parziali, soprattutto in relazione a questioni così importanti come quelle che attengono al mondo dello spettacolo ed in particolare della cinematografia.

Apprezzo quindi la relazione svolta dalla collega Bochicchio soprattutto nella parte in cui si è richiamata ai problemi generali e credo che la sollecitudine dimostrata dalla nostra Commissione nell'esaminare il provvedimento oggi al nostro esame debba stimolarci ad adottare quei provvedimenti di carattere economico e legislativo nel settore dello spettacolo ormai resi improcrastinabili.

CARLO CASINI. Signor presidente, vorrei sapere se il relatore ha effettuato una attenta analisi della tutela delle opere cinematografiche contenuta nella legge n. 633 del 1941.

GIOVANNA BOCHICCHIO SCHELOTTO, *Relatore*. La legge n. 401 del 1981 prevedeva l'abrogazione della lettera e) dell'articolo 171 della legge n. 633 del 1941, relativo alla difesa ed alle sanzioni penali: dunque la sanzione deve essere considerata con riferimento solo alla legge n. 401 del 1981.

CARLO CASINI. A seguito di questo chiarimento, preannuncio il voto favore-

vole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento in esame.

PIERLUIGI ONORATO. Nella relazione al disegno di legge presentato al Senato si parla di multe fino a 16 milioni e di reclusione fino a tre anni; probabilmente si tratta di dati che vengono citati in modo erroneo. Comunque il relatore, nel suo intervento, ha chiarito i termini della questione e pertanto il gruppo della sinistra indipendente è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

MICHELE CIFARELLI. Pur avendo alcune perplessità, preannuncio sin d'ora il mio voto favorevole sul provvedimento.

STEFANO DE LUCA. Nel richiamarmi alle considerazioni svolte dal relatore, preannuncio il voto favorevole del gruppo liberale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIOVANNA BOCHICCHIO SCHELOTTO, *Relatore*. Ritengo che la Commissione possa senz'altro procedere all'approvazione del disegno di legge in esame, sul quale si è registrato il consenso unanime delle forze politiche.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il disegno di legge in esame, di cui auspico una rapida approvazione, è stato modificato dal Senato rispetto al testo originario soltanto dal punto di vista formale. In tal senso desidero soltanto rilevare che forse è ancora generica ed imprecisa la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1, nel quale è contenuta la previsione di un'aggravante per fatti di particolare rilevanza, senza che vengano indicati gli elementi specifici di particolare gravità. Comunque ribadisco l'invito ad una rapida approvazione del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Chiunque abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo, ovvero, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per la vendita, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le dette duplicazioni o riproduzioni, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000.

La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fatto è di rilevante gravità.

(È approvato).

ART. 2.

La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2529):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alagna, Bochicchio Schelotto, Bonfiglio, Bottari, Casini Carlo, Cifarelli, Ciocci, Dell'Andro, De Luca, Felisetti, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, La Russa, Macis, Mannuzzu, Mundo, Nicotra, Onorato, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Pontello, Romano, Trabacchi, Violante.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---